



Direzione Regionale del Piemonte

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI
PER RILASCIO PARZIALE SEDE**

SEDE UFFICIO TERRITORIALE – AREA SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE

DI SALUZZO - DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Piazza Cavour 9 – Saluzzo

Il R.U.P

Arch. Rosabella Di Marsilio

Il Progettista

Arch. Luciano D'Anna

CAPITOLO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO – DESCRIZIONE, DELLE OPERE	4
1.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	4
1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	4
1.3 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO.....	5
1.4 MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO.....	6
1.5 DURATA DEI LAVORI.....	6
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’AFFIDAMENTO.....	6
2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
2.2 CATEGORIE SPECIALI E GENERALI DI LAVORI.....	7
2.3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	7
2.4 PROCEDURA IN CASO DI FALLIMENTO	7
2.5 CESSIONE D’AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELLA SOCIETÀ	8
2.6 MODIFICHE CONTRATTUALI.....	8
2.7 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE OPERE	9
2.8 CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI UNITARI.....	10
CAPITOLO 3 – PROGRAMMA ED ESECUZIONE LAVORI.....	10
3.1 CONSEGNA e INIZIO DEI LAVORI	10
3.2 ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	10
3.3 PROGRAMMA ED ESECUZIONE DEI LAVORI	12
3.4 PROROGHE	12
3.5 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI.....	12
3.6 DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	13
3.7 RISERVE DELL’AFFIDATARIO	13
3.8 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI.....	13
3.9 CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE.....	13
CAPITOLO 4 – FUNZIONI, ONERI, COMPITI E RESPONSABILITÀ	14
4.1 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	14
4.2 Responsabilità civile e assicurazione	15
4.3 ULTERIORI OBBLIGHI.....	16
CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE..	16
5.1 NORME DI SICUREZZA GENERALE	16

5.2	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)	17
5.3	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	17
5.4	MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - COVID 19	18
5.5	ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	18
CAPITOLO 6 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA		19
6.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
6.2	RECESSO DAL CONTRATTO	20
6.3	PENALI.....	21
6.4	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	22
CAPITOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....		22
7.1	LAVORI A CORPO.....	22
7.2	CONTABILITÀ DEI LAVORI	22
7.3	ANTICIPAZIONE	23
7.4	STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.....	23
7.5	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	23
7.6	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	24
7.7	CESSIONE DI CREDITO	25
7.8	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
CAPITOLO 8 – NORME FINALI.....		26
8.1	CUSTODIA DEL CANTIERE	26
8.2	CARTELLO DI CANTIERE	27
8.3	NORMATIVA APPLICABILE	27
8.4	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
8.5	PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.....	28
8.6	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	29

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante/Committente/Agenzia: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Sede legale: C. so Vinzaglio 8 - 10121 – Torino - P.I. 06363391001 – codice NUTS ITC11.

Affidatario/Impresa/Appaltatrice/Esecutore/Società: il soggetto fisico o giuridico affidatario della procedura di assegnazione dell’Affidamento, titolare del relativo contratto di affidamento lavori.

Affidamento: l’insieme dei lavori descritti nel presente capitolato e nei relativi allegati.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Direttore dei lavori: persona fisica incaricata dall’Agenzia che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile per l’esecuzione del contratto ed alla verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Direttori operativi (eventuali): persone fisiche nominate dalla stazione appaltante a cui viene affidato per iscritto una o più attività di competenza del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

CAPITOLO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO – DESCRIZIONE, DELLE OPERE

1.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la riorganizzazione degli spazi e l’adeguamento funzionale dei locali ad uso ufficio situati in una porzione dell’immobile sito in Piazza Cavour 9 a Saluzzo, occupato attualmente dall’Agenzia delle Entrate.

L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte e l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Per la descrizione delle opere da realizzare e le specifiche dei componenti da installarsi si rimanda alla relazione tecnica e a gli allegati grafici che fanno parte integrante del presente capitolato.

1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori che formano l’oggetto dell’affidamento possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’affidamento, risultano dagli elaborati grafici allegati.

L'intervento di adeguamento, oggetto del presente affidamento interessa il piano rialzato e il piano primo della porzione di immobile con accesso dal cortile del complesso di Piazza Cavour 9.

Prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

- Demolizione di tramezzi esistenti ed esecuzione di nuove pareti divisorie in cartongesso per realizzazione open space e nuovi uffici, come indicato in progetto;
- Rimozione del pavimento in gres e di pavimento galleggiante e nuova posa di pavimento in gres porcellanato;
- Rimozione di controsoffitto esistente e realizzazione di nuovo manufatto in pannelli fonoassorbenti come meglio descritto in relazione tecnica;
- Realizzazione nuova rete dati ed elettrica per diversa disposizione delle postazioni di lavoro;
- Realizzazione nuovo impianto di illuminazione limitatamente all'open space-Ufficio Territoriale situato al piano rialzato, compresa la sostituzione delle lampade con plafoniere a soffitto con tecnologia a led;
- Realizzazione impianto di climatizzazione con ventilconvettori a soffitto collocati esclusivamente nell'open space Ufficio Territoriale, comprese n. 2 unità esterne;
- Installazione rilevatori di fumo a controsoffitto;
- Ripristino e messa in sicurezza degli infissi esterni limitatamente all'open space dell'Ufficio Territoriale situato al piano rialzato;
- Realizzazione impianto controllo accessi al piano primo;

Le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche sono meglio specificate nella relazione tecnica e negli allegati grafici allegati.

1.3 AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento è a corpo. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo complessivo dell'appalto è pari a € **145.580,13**, Iva esclusa, di cui € **142.060,00** sottoposti a ribasso d'asta e € **3.520,13** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ripartito come dal seguente prospetto:

	LAVORI	IMPORTO (euro)
A1	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 142.060,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.520,13
A3	Importo lavori da appaltare (A1+A2)	€ 145.580,13

A4	IVA (22% di A3)	€ 32.027,63
----	-----------------	-------------

L'importo contrattuale, IVA esclusa, è determinato dall'importo dei lavori a base d'asta (A1) al netto del ribasso offerto, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2) non soggetto a ribasso.

1.4 MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a corpo.

L'importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta presentata, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

1.5 DURATA DEI LAVORI

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è fissato in **105 giorni (centocinque)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine fissato per causa non imputabile alla stazione appaltante, qualunque sia il maggior tempo impiegato, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AFFIDAMENTO

2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'affidamento i seguenti documenti:

- Il disciplinare;
- Il presente capitolato speciale d'appalto;
- I seguenti elaborati tecnici del progetto esecutivo:
 - Tav. 00-14 Elaborati grafici
 - Elab. 01 Relazione tecnico illustrativa
 - Elab. 03 Computo metrico estimativo
 - Elab. 04 Elenco prezzi unitari
 - Elab. 05 Cronoprogramma

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori indicazioni integrative cui l’Affidatario dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in fase esecutiva dalla Direzione Lavori.

Eventuali possibili inesattezze o discordanze fra i dati delle diverse tavole e le prescrizioni di Capitolato non daranno diritto all’Impresa esecutrice di elevare riserve di qualsiasi genere, in quanto è preciso obbligo dell’Affidatario la tempestiva segnalazione alla Direzione Lavori di eventuali discordanze e la richiesta di chiarimenti o di elementi suppletivi di progetto.

Gli elaborati grafici allegati (come sopra elencati) rappresentano lo sviluppo articolato del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e servono a dare gli elementi per una valutazione delle opere da eseguirsi. Qualora l’Affidatario ritenesse necessario ed opportuno verificare la valutazione dei propri oneri, potrà integrare o sviluppare a propria cura e spese gli elementi forniti.

2.2 CATEGORIE SPECIALI E GENERALI DI LAVORI

L’affidamento riguarda principalmente lavori attinenti alle categorie **OG1** (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per un importo di € **79.973,53** e **OG11** (IMPIANTI TECNOLOGICI) per un importo di € **62.086,47**.

Gli impianti tecnologici le categorie specialistiche possono essere così scorporati:

OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€ 6.186,47
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 27.625,87
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 28.274,13

2.3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente procedura, a pena di nullità.

In caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

2.4 PROCEDURA IN CASO DI FALLIMENTO

Il contratto si intenderà sciolto nel caso in cui l’impresa affidataria si trovi in una delle procedure concorsuali di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dal medesimo articolo con riferimento al concordato con continuità aziendale e al curatore fallimentare ammesso all’esercizio provvisorio.

2.5 CESSIONE D'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELLA SOCIETÀ

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

2.6 MODIFICHE CONTRATTUALI

L'importo del contratto può variare nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'Amministrazione autorizzerà le varianti del contratto di affidamento in corso che si rendano necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, ai sensi dell'art. 106 cit.

Non sono ammesse varianti proposte dall'affidatario all'atto della redazione dell'offerta; eventuali variazioni saranno considerate un condizionamento dell'offerta e pertanto comporteranno l'esclusione dalla procedura.

Il contratto di affidamento potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c).

In virtù dell'art. 106, c. 1, lett. e) sono consentite le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4, secondo cui si intendono per "sostanziali" quelle variazioni che alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche saranno complessivamente consentite nel limite del 10% del valore della base d'asta (indicato nell'art. 1.3 del presente Capitolato, riga A3).

Ai sensi dell'art. 108, co 1, lett a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. si procederà alla risoluzione qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi del citato art. 106.

Nel caso di risoluzione l'affidatario ha diritto, ai sensi del citato art. 108, c. 5, soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Sono ammesse le modifiche derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione esecutiva nei limiti in cui la suddetta modifica non superi i valori indicati all' art.106 c. 2, lett. b).

Ai sensi dell'art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'Agenzia, qualora in corso d'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo del contratto originario, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto stesso.

Alle modifiche si applicherà l'elenco prezzi inserito nell'Elab. 03 al presente capitolato, salvo il caso di nuovi prezzi, così come indicati nel successivo parag. 2.8. In entrambi i casi, il prezzo sarà soggetto al ribasso percentuale offerto.

Per quanto attiene alla contabilizzazione delle modifiche in corso d'opera per i lavori oggetto dell'affidamento verranno prima azzerate le partite con le percentuali originarie e successivamente ricontabilizzati i lavori eseguiti con le nuove percentuali in variante.

2.7 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE OPERE

Il prezzo a base d'asta sarà soggetto allo sconto percentuale offerto dalla ditta affidataria.

Il prezzo a base d'asta è onnicomprensivo e include, in particolare:

- a) i costi e l'incidenza dei materiali;
- b) il costo e l'incidenza oraria della mano d'opera;
- c) il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli;
- d) la percentuale di spese generali ed utile d'impresa come previsto dall'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, esclusa IVA.

Inoltre i prezzi delle voci compiute, sono sempre comprensive dei seguenti oneri:

- fornitura a piè d'opera dei materiali, dei relativi accessori inclusi gli sfridi;
- il tiro in alto o in basso o l'avvicinamento al luogo di impiego;
- mano d'opera per tutte le lavorazioni occorrenti;
- assicurazioni del personale e dei mezzi operativi;
- applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- verifiche, prove sui materiali in genere;
- assistenze murarie necessarie,
- l'attrezzatura dell'area nonché la perfetta pulizia dei siti a opere ultimate
- le opere provvisorie che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per evitare disagi all'utenza e situazioni di pericolo e per garantire una perfetta esecuzione delle opere.
- smaltimento macerie e rifiuti in discarica autorizzata;

- oneri per corresponsabilità e garanzie, spese generali ed utile d'impresa nelle percentuali indicate nel Prezziario regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
- oneri per eseguire i lavori anche in orari notturni e/o festivi (se richiesto dall'affidatario);

Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni effettuate a regola d'arte, secondo le norme di Legge e secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Generale.

2.8 CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI UNITARI

Gli eventuali nuovi prezzi verranno concordati con il DL facendo riferimento al “Prezziario regionale delle OO.PP. della Regione Piemonte”; in vigore alla data di presentazione dell'offerta.

La redazione di ogni nuovo prezzo sarà concordato con l'affidatario il quale sarà invitato a sottoscrivere un “verbale concordamento di nuovo prezzo” con il quale lo stesso accetterà la convenienza economica dello stesso.

I nuovi prezzi individuati, denominati NPA (Nuovi Prezzi Aggiunti) saranno parte integrante dell'Elenco Prezzi che periodicamente verrà firmato in contraddittorio dal Direttore Tecnico dell'impresa e dal Direttore dei Lavori.

I prezzi saranno soggetti al ribasso percentuale offerto..

CAPITOLO 3 – PROGRAMMA ED ESECUZIONE LAVORI

3.1 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Affidatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, al termine della quale provvederà a redigere un verbale in contraddittorio con l'Affidatario, in duplice copia firmato da entrambe le parti.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Affidatario non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3.2 ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Tutti i materiali e i semilavorati da impiegarsi nei lavori dovranno essere delle migliori qualità, in ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; essi dovranno soddisfare i requisiti prescritti dalle leggi, dal

presente Capitolato, e dalla Direzione dei Lavori. I materiali impiegati dovranno comunque essere di primaria ditta produttrice, con certificazioni in italiano; le norme per l'accettazione dei materiali sono le UNI di prodotto in vigore al momento della realizzazione dell'opera.

Tutti i materiali impiegati e le vernici, oltre che essere di buona qualità, dovranno rispettare i valori limite nazionali ed europei attualmente in vigore riguardo l'emissione di qualsiasi sostanza nociva alla salute.

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori tramite la presentazione da parte dell'impresa di schede tecniche o campioni di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Affidatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Affidatario che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

L'Affidatario è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate) quando richiesti dalla Direzione dei lavori. I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.

3.3 PROGRAMMA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Affidatario dovrà provvedere entro 7 giorni solari dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori, redatto dalla stazione Appaltante.

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma e al conseguente programma esecutivo che l'appaltatore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto.

Nell'ambito del cronoprogramma stabilito dall'Amministrazione, l'Affidatario avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Il DL in base alle funzioni attribuite dall'art. 101, comma 3, d.lgs. 50/2016 s.m.i. impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'affidatario mediante un ordine di servizio, che va restituito firmato per avvenuta conoscenza, anche solo via e-mail.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività svolte all'interno degli edifici pubblici la Ditta appaltatrice sarà tenuta eventualmente ad eseguire i lavori anche in orari non lavorativi, notturni, di sabato e nei giorni festivi, su richiesta dell'Agenzia. Per i lavori notturni e festivi, l'Affidatario potrà richiedere in più la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

3.4 PROROGHE

L'Affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di completare i lavori nel termine previsto dal presente capitolato può richiedere, con domanda motivata e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, una proroga al Responsabile del Procedimento.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

3.5 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea la regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ovvero il RUP possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, indicando sul relativo verbale le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Cessate le cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

3.6 DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Qualora nel corso dei lavori si verificano danni, imputabili a causa di forza maggiore, l'esecutore ha diritto al risarcimento secondo quanto stabilito dall'art. 166 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Riscontrata detta causa di forza maggiore, l'Agenzia si riserva di affidare i lavori di ripristino.

3.7 RISERVE DELL'AFFIDATARIO

Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dall'art.190 del DPR 207/2010. Le riserve devono essere apposte dall'impresa sul registro di contabilità all'atto della sua sottoscrizione.

3.8 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Affidatario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Affidatario le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Affidatario provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Affidatario non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

3.9 CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- b) sia stato redatto apposito Rapporto di Avvenuta Prestazione.

La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Affidatario gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

CAPITOLO 4 – FUNZIONI, ONERI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

4.1 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Tutti gli obblighi e gli oneri richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri documenti contrattuali sono compresi e compensati nel corrispettivo dell’Affidamento, anche se non esplicitamente richiamati, e devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle opere, per dare i lavori compiuti in ogni loro parte, normativamente funzionali e collaudabili, nei termini stabiliti.

Sono compresi nell’Appalto anche gli oneri e gli obblighi elencati di seguito:

- a) Esecuzione sotto la propria responsabilità di tutti i rilievi, le misurazioni necessari per l’esatta esecuzione delle opere in rispetto a quanto previsto dal progetto.
- b) Oneri e spese per il collaudo delle opere eseguite.
- c) Accesso al cantiere e libero passaggio nello stesso alle persone autorizzate dalla Committente e a tutte le Imprese alle quali siano stati affidati opere ed impianti non inerenti al presente Affidamento, ivi compresi gli utenti dell’edificio.
- d) Predisposizione idonei apprestamenti e presentazione istanza di occupazione suolo pubblico presso il Comune nel quale si svolgono i lavori
- e) Illuminazione delle aree di lavoro prive di luci o scarsamente illuminate.
- f) Oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato che, in forza di leggi e di vigenti o intervenienti contratti di lavoro, gravano e potranno gravare sulla manodopera, nonché l’adempimento di tutte le norme di legge in tema di protezione antinfortunistica (parapetti, cartelli di avviso, segnali diurni e notturni, ecc.) con piena manleva della Committente e della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

- g) Uso anticipato dei locali e degli impianti che venissero richiesti dalla Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di richiedere che venga accertato lo stato delle opere a garanzia dei danni che potessero derivare dal predetto uso. Accurata pulizia generale delle proprie opere al termine dei lavori, compresa l'evacuazione dal cantiere e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta. La Direzione Lavori si riserva la facoltà con preavviso di 48 ore, di chiedere l'intervento di imprese specializzate per eseguire le pulizie e lo sgombero addebitando il relativo costo all'Appaltatore inadempiente.
- h) Manutenzione delle opere eseguite sino al collaudo definitivo;
- i) Obbligo, dopo la stipula del contratto, di prendere in tempi brevi diretta ed accurata visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori formanti oggetto dell'Appalto, in modo da conoscere le condizioni ambientali in cui detti lavori devono svolgersi, le eventuali difficoltà per il rifornimento dei materiali e quanto altro inerente al loro svolgimento.

L'Affidatario dovrà tener conto che i lavori dovranno essere eseguiti in edifici pubblici con attività in corso, con la presenza di personale, altre Ditte ed utenza, tenendo conto di particolari condizioni e orari di lavoro in cui si deve operare, compresa l'eventuale interruzione temporanea dei lavori, nonché di particolari prescrizioni di sicurezza interna in vigore.

L'Affidatario dovrà, altresì, osservare tutti gli obblighi e gli oneri in materia di sicurezza previsti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto i lavori rientrano nelle attività previste dall'Allegato X di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a del succitato decreto (lavori edili o di ingegneria civile).

4.2 RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'esecuzione contrattuale, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del contratto, per un

importo non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro, attraverso polizza RCT /RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

4.3 ULTERIORI OBBLIGHI

Il Committente si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Affidatario di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Affidatario, qualora il Direttore dei lavori o il Responsabile del Procedimento ravvisino che l'esecuzione dei lavori non proceda secondo quanto stabilito contrattualmente dalle parti, è tenuto a sanare l'inadempienza entro il termine indicato dalla comunicazione inviatagli dal Direttore dei lavori o dal RUP. Il termine non sarà inferiore a 10 gg, salvo l'urgenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Committente avrà facoltà di applicare le penali previste nel presente capitolato, o anche di risolvere il contratto, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

5.1 NORME DI SICUREZZA GENERALE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere e non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

E' obbligo e responsabilità della ditta adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e dei terzi, nel pieno rispetto dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di quanto previsto dal D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) appositamente predisposto dal datore di lavoro committente (art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Prima della stipulazione del contratto l'affidatario dovrà completare il D.U.V.R.I. per la parte di sua competenza e successivamente il datore di lavoro della ditta affidataria dovrà cooperare con il datore di lavoro committente allo scopo di individuare tutti i rischi specifici ed interferenti.

La ditta si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche i propri dipendenti, obbligandosi anche a vigilare continuamente sui locali oggetto dei lavori, in modo da individuare eventuali ulteriori rischi specifici ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio ed evento dannoso.

La ditta dovrà dotare il personale di indumenti appositi e dispositivi di protezione individuale (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

E' obbligo per l'appaltatore elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e con le modalità previste all'art. 29 dello stesso decreto, comunicando alla Stazione Appaltante ogni eventuale aggiornamento.

5.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Nell'eventualità in cui si configurino le condizioni previste dall'art. 90 del D. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i (anche in corso d'opera), sarà necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

La stazione appaltante nomina il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che dovrà procedere ad effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

In tal caso l'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

L'affidatario può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (PSC), ai sensi dell'art. 131 comma 4 del D.lgs 50/2006.

5.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L'Affidatario redige e consegna alla stazione appaltante con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di inizio lavori il piano operativo di sicurezza (POS) che costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008. La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, del D. L.vo 81/2008.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS)

In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'affidatario non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di affidamento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5.4 MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - COVID 19

L'impresa affidataria deve tenere conto di quanto stabilito dal protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri contenuto nell'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà integrare il POS allegando ad una documentazione che contenga le nuove misure di prevenzione e protezione ed i DPI da adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese e quindi la nomina del Coordinatore per la Sicurezza, il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere le linee di indirizzo sulle misure di prevenzione anti contagio da contestualizzare ed adottare nello specifico cantiere.

I datori di Lavoro delle Imprese Affidatarie, per la gestione degli accessi e delle parti comuni, ed i Datori di Lavoro di tutte le Imprese Esecutrici operanti in cantiere, per le proprie parti di competenza, dovranno integrare i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza con le procedure complementari e di dettaglio al PSC che rendano operative le linee di indirizzo stabilite dal Coordinatore per la Sicurezza.

Il CSE, nei casi in cui non sia possibile rispettare le distanze ed utilizzare i dispositivi di sicurezza previsti nel POS, può ricorrere alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 50/2016 s.m.i..

L'impresa potrà apportare delle modifiche al cronoprogramma per motivi legati alla necessità di rispettare le misure di distanziamento e organizzazione del cantiere.

5.5 ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Agenzia delle Entrate contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP), partito con il DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 Aprile 2013.

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, costituiscono parte integrante del presente Capitolato Tecnico i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11/01/2017 – Allegato 2.

In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso.

L'Affidatario dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli eventuali ulteriori impegni presi in sede contrattuale relativamente alla tematica ambientale.

CAPITOLO 6 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

6.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nei casi e nelle modalità di cui all'art 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero quando viene accertata, a carico dell'affidatario, una grave inadempienza alle obbligazioni di cui al presente capitolato, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Il Direttore dei lavori, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte dispone la risoluzione del contratto di affidamento.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Direzione Regionale, saranno posti a carico dell'Affidatario i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggiore onere per la Direzione Regionale del Piemonte per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati da Direzione Regionale del Piemonte a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere

all'Amministrazione stessa effettuata dall'Affidatario uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'affidamento.

Si applica l'art. 108 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

In aggiunta a quanto sopra, ed oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si considerano di particolare gravità e costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di cessione o affidamento ad altri del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia;
- b) violazione dell'obbligo di permettere all'Agenzia di vigilare sul corretto svolgimento dei lavori;
- c) violazione della clausola di riservatezza;
- d) violazione delle prescrizioni contenute nel capitolato in materia di personale;
- e) inadempienza accertata delle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, assicurazioni previste in capitolato ed obbligatorie;
- f) accertata violazione delle vigenti norme in materia fiscale, contributiva e retributiva;
- g) l'esistenza di provvedimenti giudiziari, anche non definitivi, aventi efficacia diretta o indiretta sull'esecuzione del contratto;
- h) ogni altro caso espressamente previsto da questo capitolato.

La risoluzione, in tali casi e salvo diversa procedura espressamente prevista nel contratto, sarà comunicata tramite PEC. In caso di risoluzione del contratto, alla società viene corrisposto il compenso dovuto per i lavori svolti fino a quel momento, fermo il risarcimento degli eventuali danni.

6.2 RECESSO DAL CONTRATTO

La Direzione Regionale del Piemonte si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1671 c.c. e all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine dei lavori. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Decorso tale termine, l'Agenzia prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

In tal caso la Direzione Regionale del Piemonte si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente esclusivamente a quanto segue:

- lavori già eseguiti dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Direzione Regionale del Piemonte;
- valore dei materiali utili esistenti in cantiere. Tali materiali sono esclusivamente quelli già accettati dal Direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di 20 giorni. I materiali non accettati dal Direttore dei lavori devono essere rimossi dal cantiere a spese e cura dell'affidatario nel termine stabilito dalla Stazione. In caso di inosservanza del termine, lo sgombero è effettuato dalla stazione appaltante con addebito a carico dell'affidatario;
- il decimo dell'importo delle opere non eseguite. Tale importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara (depurato del ribasso d'asta) e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Appaltante.

L'Agenzia, qualora ritenga utilizzabili alcune opere provvisoriale e/o gli impianti in tutto o in parte non asportabili, può trattenerli corrispondendo, in tal caso, all'affidatario, un compenso il cui valore andrà determinato sulla base del comma 5 dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

6.3 PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario, nonché per ogni giorno di mancata ottemperanza all'Ordine della Direzione Lavori di provvedere alla custodia del cantiere, l'Agenzia si riserva di applicare delle penali nella misura massima giornaliera pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo dell'intero contratto.

Sarà cura del Direttore dei lavori riferire tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione della penale superiore all'importo massimo previsto, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali per inadempimenti verranno conteggiate in deduzione dall'importo del corrispondente, o dal primo successivo certificato di pagamento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6.4 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l'apposizione della marca da bollo sul contratto.

Sono a carico dell'affidatario anche le eventuali tasse e gli altri eventuali oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

CAPITOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

7.1 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata considerando la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Affidatario di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

7.2 CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono elencati di seguito:

- Giornale dei Lavori
- Libretti di Misura
- Liste settimanali
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità

- Stati di Avanzamento dei Lavori
- Certificati per il pagamento
- Conto Finale

7.3 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 207, della Legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, la Stazione Appaltante potrà corrispondere all'Esecutore un'anticipazione del corrispettivo pari al 30% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione, nella misura prevista di legge è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori alle condizioni e secondo le modalità del suddetto art. 35, c. 18.

7.4 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Al raggiungimento della percentuale del 100% (cento), verrà emesso a cura del Direttore dei Lavori lo stato di avanzamento dei lavori in cui verrà riportato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta offerto e al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tale documento sarà inviato all'impresa la quale lo sottoscriverà per accettazione e lo trasmetterà firmato all'Agenzia.

Successivamente e comunque non oltre 45 giorni dall'emissione del SAL, verrà emesso a cura del Responsabile del Procedimento il certificato di pagamento riportante le ritenute di garanzia previste per legge dal quale risulterà il credito dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7.5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Saranno emessi certificati di pagamenti per:

- Anticipazione 30%;
- 1° Stato di avanzamento 50%
- 2° Stato di avanzamento 100%
- Stato finale.

Le fatture dovranno essere emesse necessariamente in “forma elettronica” solo dopo l'invio di e-mail automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate, che conterrà anche il numero di contratto e il numero di ricezione (la ricezione attesta l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore

dell'Agenzia) da indicare obbligatoriamente in fattura, per una più celere liquidazione del documento.

L'Agenzia effettuerà il pagamento a 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Si comunica che, a partire dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate applica il meccanismo dello split payment sulle fatture.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma; CF e P. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice **IPA X3DZ5I**.

L'affidatario si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:

- numero di protocollo contratto;
- Codice IPA: **X3DZ5I**;
- Numero Ricezione comunicato dall'Agenzia;
- Conto corrente dedicato già segnalato all'Agenzia con la compilazione dell'apposito modulo;
- Codice Identificativo Gara (CIG).

Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è 8608040B51.

7.6 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato **non oltre 3 mesi** dall'ultimazione dei lavori.

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di **gg. 60** dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'Art. 14 comma 1 lettera e) del DM 49/2018.

Il certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile unico del procedimento, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2, codice civile.

7.7 CESSIONE DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la società risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A)" unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e .s.m.i l'atto di cessione dovrà contenere:

- l'indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l'Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest'ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto;

- l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG di questo contratto su tali strumenti di pagamento.

L'atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto cui i crediti ceduti si riferiscono.

La notifica dell'atto di cessione potrà avvenire presso la sede dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio, 8 - 10121 Torino.

7.8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati prima della stipula del contratto.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/2010.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPITOLO 8 – NORME FINALI

8.1 CUSTODIA DEL CANTIERE

Il cantiere dovrà essere allestito secondo le specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Stazione appaltante e mantenuto in efficienza. È a carico e a cura dell'Affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di ferie e di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

In ogni caso, l'allestimento del cantiere non dovrà comportare pericolo per le persone e beni di terzi. In ogni caso al termine dei lavori, l'Affidatario avrà l'obbligo di ripristinare le condizioni dei luoghi secondo le condizioni indicate dalla Stazione appaltante.

8.2 CARTELLO DI CANTIERE

L'Affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare di cartello indicatore removibile su supporto autoportante con le dimensioni di circa cm. 50 di base e 70 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e il cui modello verrà fornito all'Affidatario dalla Stazione appaltante.

Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

La violazione della presente prescrizione, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 30,00 (cento) per ogni giorno di mancata ottemperanza all'Ordine della Direzione Lavori di provvedere alla custodia nei modi e termini e secondo quanto dedotto nel presente articolo. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Affidatario ai fini della risoluzione del contratto.

8.3 NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori sono soggetti all'osservanza delle seguenti norme:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'affidamento degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle parti direttamente applicabili agli appalti sotto soglia e nelle parti espressamente richiamate;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), così come convertito dalla L. 120/2020;
- Gli articoli del DPR 207/2010 non abrogati dall'art. 217, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme, nonché ad ogni altra norma vigente durante l'esecuzione del contratto, ad esso applicabile.

8.4 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta affidataria si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del contratto.

8.5 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

In considerazione dei particolari luoghi ove si opera, l'affidatario e i propri collaboratori sono tenuti alla segretezza di eventuali informazioni di cui potrebbero venire in possesso.

È fatto divieto all'affidatario ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza

per effetto del presente contratto e dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, senza preventiva autorizzazione scritta della Agenzia stessa.

L’affidatario si impegna a:

- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dall’Agenzia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto;
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti o ingressi di pertinenza dell’Agenzia di cui potrebbe venire in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.

Analogamente l’Agenzia si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’affidatario.

8.6 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa, nonché per l’esecuzione della prestazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, Settore Gestione Risorse, Ufficio Risorse Materiali – C.so Vinzaglio 8 – 10121 Torino.